

UN PATENTINO PER LO SMARTPHONE

Verso un modello condiviso


LEGGE 71/2017 E LR 2/2018: AGGIORNAMENTI E RICADUTE SULLE POLITICHE ANTIBULLISMO NELLA SCUOLA

**SETTIMO TORINESE
6 NOVEMBRE 2023**

Elena Ferrara

Rai 2 HD

Senza rete (Doc)
Senza Rete




Senza rete (Doc)
Senza Rete




Rai 2 HD

Senza Rete



Rai 2 HD

Senza rete (Doc)
Senza Rete



Pausa

La legge 71 del 2017 è la prima legge a prevedere misure a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.

Per i minori tra i 14 ed i 18 anni, autori di atti di cyberbullismo, se non c'è querela o denuncia può scattare l'ammonizione del Questore che prevede la convocazione del minore, insieme ai genitori.

LA LEGGE DEDICATA A CAROLINA

20
maggio
2015

Il DDL 1261 a prima firma Ferrara depositato a gennaio 2014, prende il via in Senato da una indagine conoscitiva in Commissione diritti umani; ha un iter lungo e complicato con quattro letture per l'approvazione definitiva. Viene incardinato nella primavera del 2014 in 1^a Commissione al Senato e approvato all'unanimità a maggio del 2015. A Montecitorio, nel settembre del 2016 viene addirittura cassata dal titolo l'espressione «a tutela dei minori». Con il sostegno di tutte le forze politiche il Senato riporta il provvedimento allo spirito iniziale a gennaio 2017.



La Camera approva infine all'unanimità, in quarta lettura, il testo già approvato dal Senato.

Il 29 maggio il testo viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore il 18 giugno 2017.

La legge 71/2017 viene dedicata a Carolina.



17
maggio
2017

NUOVI DIRITTI : PER LA VITTIMA



LA TUTELA DEL MINORE NELLA LEGGE



L'art. 2 della L.29 maggio 2017 n. 71, rubricato

“Tutela della dignità del minore”

inserisce nel quadro normativo **una procedura nuova, semplice ed efficace**

Il primo comma rende **i minori ultraquattordicenni** autonomi nel chiedere la rimozione dei propri dati personali esposti in rete

NUOVI DIRITTI : PER GLI AUTORI

AMMONIMENTO DEL QUESTORE



Nei casi più gravi di cyberbullismo e in assenza di denunce per le condotte di reato in danno di minorenni di cui sono responsabili adolescenti di età superiore ai 14 anni, **il Questore convoca il minore**, assieme a un genitore, **per ammonirlo**.


L'istanza di ammonimento deve essere presentata dal genitore della vittima, se infraquattordicenne.

Il provvedimento, come il cartellino giallo nel calcio, ha lo scopo di **educare e responsabilizzare** i giovani che spesso inconsapevolmente agiscono comportamenti inadeguati in rete.

Le Questure , affiancano questo provvedimento amministrativo con **percorsi di riparazione e mediazione dei conflitti** nei confronti del responsabile e dei minori coinvolti.

Al diciottesimo anno, in mancanza di reiterazioni, l'ammonimento si estingue. Risulta residuale l'incidenza di recidive rispetto a questa misura di prevenzione che tiene ragazze e ragazzi fuori dal penale.

Le famiglie devono essere informate di questa possibilità spesso sconosciuta.




CONOSCENZA DELL'ETÀ A CUI È POSSIBILE DENUNCIARE DIRETTAMENTE

«In riferimento a questa legge, sai a quanti anni è possibile denunciare direttamente episodi di cyberbullismo alla Polizia postale e chiedere al gestore del sito di rimuovere i materiali offensivi pubblicati?»

IL 67,4% NON CONOSCE LA LEGGE

Chi ha dichiarato di conoscerla ha risposto così:



Conoscenza referente




Figura 16: STUDENTI e STUDENTESSE

Conoscenza

- No, non so chi sia questa figura
- Si
- So che esiste, ma non so chi sia

- Conoscenza docente referente della propria scuola

MISURE DI PREVENZIONE E PRESA IN CARICO - REPORT MONITORAGGIO PIATTAFORMA ELISA A.S. 2021/22




Figura 18: DOCENTI - Presenza di un protocollo per la gestione dei casi, per ordine di scuola

Atto Camera n. 910

XIX Legislatura

 [Segui l'iter](#)

Introduzione dell'articolo 612-bis.1 del codice penale, concernente i reati di bullismo e cyberbullismo, modifica dell'articolo 731 del medesimo codice, in materia di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori, e delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo

approvato con il nuovo titolo

"Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo"

N. 866

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati il 6 settembre 2023,
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

d'iniziativa dei deputati DORI e D'ORSO (536); PITTALIS, CALDERONE e PATRIARCA (891); MASCHIO, VARCHI, ALMICI, AMBROSI, AMICH, BENVENUTI GOSTOLI, BUONGUERRIERI, CANGIANO, CANNATA, CARETTA, CERRETO, CIABURRO, CIANCITTO, CIOCCHETTI, COLOMBO, DONDI, FRIJIA, GARDINI, IAIA, KELANY, LAMPIS, LA PORTA, LA SALANDRA, LONGI, LOPERFIDO, MACCARI, MAIORANO, MARCHETTO ALIPRANDI, MASCARETTI, MATERA, MOLLICONE, MORGANTE, PADOVANI, PALOMBI, PELLICINI, POLO, ROSCANI, Gaetana RUSSO, TRANCASSINI, URZÌ, VIETRI e VINCI (910)

(V. Stampati Camera nn. 536, 891 e 910)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 settembre 2023*

Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo



Nuovo titolo

La proposta iniziale conteneva misure penali a carico di minori e misure amministrative a carico della famiglia, poi cassate.

DDL 866 assegnato Commissioni 2 e 10 Senato (non ancora incardinato)

Art. 1 – modifiche alla Legge 71/2017 a partire dal titolo : Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto **dei fenomeni del bullismo** e del cyberbullismo

FINALITA' E DEFINIZIONI

1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del **cyberbullismo** in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di **attenzione, tutela ed educazione** nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

« 1. La presente legge è volta a prevenire e contrastare **i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni**, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di **attenzione e tutela** nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, **delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso** »;

Il testo originario mette al centro i minori e la scuola. Il nuovo testo propone maggiore attenzione a famiglia e extrascuola

DEFINIZIONE DI BULLISMO

« 1-bis. Ai fini della presente legge, per "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, **idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione**, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni »

Il testo elaborato dal Comitato ristretto dei quattro relatori il comma proseguiva con:

«anche per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, genere, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima»

Cassato in Commissioni congiunte 2 e 12.




Figura 7: STUDENTI e STUDENTESSE - Frequenze di vittimizzazione basata sul pregiudizio

MODIFICHE AL TAVOLO TECNICO – ART. 3

Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del **Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri**, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*», del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, del **Consiglio nazionale dei consumatori degli utenti**, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo **nonché esperti** dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, **nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia.**

IL PIANO DI AZIONE INTEGRATO

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, ~~coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,~~ redige, entro **sessanta** giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.

al comma 2, le parole da: « coordinato dal Ministero dell'istruzione » fino a: « prevenzione del cyberbullismo » sono sostituite dalle seguenti: « **convocato regolarmente a cadenza semestrale e presieduto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri,** redige, entro **centottanta** giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del **bullismo** e del cyberbullismo »

ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « **Il tavolo tecnico collabora con la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale, di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92** »

E' evidente lo spostamento di competenza dal MIM al Dipartimento per le politiche della famiglia e la dilazione temporale

LE ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE

4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione **dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo** rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con ~~le scuole~~ le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le organizzazioni sportive e gli enti del Terzo settore.

5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 la Presidenza del Consiglio dei ministri, ~~in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca~~

6. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il **Ministro dell'istruzione e del merito** trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del **bullismo** e del cyberbullismo, di cui al comma 1 »

5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 **l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia**, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il **Garante per la protezione dei dati personali**, predispone, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del comma 7, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del **bullismo** e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale, avvalendosi dei principali media nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.

« *7-bis.* Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 è incrementata di euro **100.000** annui a decorrere dall'anno 2023.

Le risorse per le campagne di sensibilizzazione sono incrementate da € 50.000 a € 150.000

CAMPAGNE INFORMATIVE LEGGE 71/2017

<https://www.governo.it/it/media/campagna-di-comunicazione-la-prevenzione-e-il-contrasto-al-cyberbullismo-insieme-si-vince>



<https://www.youtube.com/watch?v=fRDP7iHzPOU>

<https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/attivit /comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/campagna-di-sensibilizzazione-sul-cyberbullismo/>



<https://www.youtube.com/watch?v=IAZWc543V40>



https://www.google.com/search?q=CAMPAGNA+DELLA+PRESIDENZA+DEL+CONSIGLIO+CYBERBULLISMO&rlz=1C5CHFA_enIT823IT824&oq=CAMPAGNA+DELLA+PRESIDENZA+DEL+CONSIGLIO+CYBERBULLISMO&aqs=chrome..69i57j33i160.6914j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:45ed0ee5,vid:SG0DnnjRITA,st:0

LINEE DI ORIENTAMENTO - ART. 4

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta linee di orientamento **recanti anche l'indicazione delle procedure, per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo** nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.

« *2-bis*. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento di cui al comma 1, adotta un **codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo** e istituisce un **tavolo permanente di monitoraggio** del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore »;

3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, **recepisce nel proprio regolamento di istituto le linee di orientamento di cui al comma 1, anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo** e individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le **relative** iniziative di ~~prevenzione e di contrasto del cyberbullismo~~, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio

SUSSIDIARIETA' NELLE POLITICHE ANTIBULLISMO CON PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI

« Art. 4-bis. – *(Servizio di sostegno psicologico agli studenti e servizio di coordinamento pedagogico)* –

1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge, **le regioni possono adottare iniziative** affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

a) un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie;

b) un servizio di coordinamento pedagogico, nei limiti delle previsioni di legge, al fine di promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo »

Quasi tutte le Regioni hanno già promulgato misure e norme di programmazione per la prevenzione e il contrasto dei bullismi

INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE, SANZIONI IN AMBITO SCOLASTICO E PROGETTI DI SOSTEGNO E DI RECUPERO - ART. 5

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

« 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cui all'articolo 1, **realizzati anche in forma non telematica**, che coinvolgano a qualsiasi titolo studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, **applica le procedure previste dalle linee di orientamento** di cui all'articolo 4. Egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, **anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica.**

Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 »

AMMONIMENTO DEL QUESTORE – ART. 7

1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595, 612 e 612 ter del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi anche mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

Art. 3 e Art. 5

Innanzitutto, con il numero 1) della citata lett. a), la misura preventiva in discorso viene resa applicabile anche ai minori ultra-quattordicenni, conformemente a quanto previsto per gli ulteriori provvedimenti interdittivi già applicabili *de iure condito* ai minorenni (ammonimento per cyberbullismo ex art. 7 della legge n. 71/2017, divieto di accesso alle manifestazioni sportive-DASPO ai sensi dell'art. 6 della legge n. 14/2017, divieto di accesso a pubblici esercizi e ai locali di pubblico spettacolo-DACUR di cui agli artt. 13 e 13-bis del decreto-legge n. 14/2017).

I **commi da 2 a 4** introducono una figura di ammonimento analogo a quello previsto in materia cyberbullismo, di cui all'art. 7 della legge n. 71/2017, al fine di intercettare alcune condotte illecite realizzate fisicamente da minorenni nei confronti di altri minori, con particolare riguardo alle fattispecie di percosse, lesioni, violenza privata e danneggiamento. Gli effetti di tale ammonimento cessano comunque al compimento della maggiore età.

I **commi da 5 a 8**, infine, introducono, nell'ottica della prevenzione della recrudescenza della devianza giovanile, una nuova tipologia di ammonimento del Questore per i minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni che commettono delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni.

Per tali soggetti, che notoriamente non sono imputabili penalmente ex art. 97 del codice penale, anche prendendo spunto dall'art. 224 dello stesso codice, che contempla ipotesi restrittive adottate dall'Autorità giudiziaria nei confronti di soggetti di età inferiore ai 14 anni che abbiano commesso delitti e siano pericolosi, si prevede il Questore li convochi ai fini dell'ammonimento unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

Gli effetti dell'ammonimento in parola terminano in ogni caso al raggiungimento della maggiore età. Al fine di responsabilizzare questi ultimi nella cura e nella vigilanza sul minore, inoltre, viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto delittuoso.

Il **comma 9** dispone che l'Autorità competente a irrogare la predetta sanzione è individuata nel Prefetto, e viene fatto rinvio, per quanto compatibili, alle disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981 in materia di sanzioni amministrative.

GLI ALTRI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 2.

(Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di provvedimenti del tribunale per i minorenni)

Art. 4.

(Istituzione della « Giornata del rispetto »)


1. Per le finalità di prevenzione di cui alla presente legge è istituita la « **Giornata del rispetto** », quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica, del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione. La Giornata ricorre **il giorno 20 gennaio**. Nella settimana che precede la Giornata, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, possono riservare adeguati spazi per lo svolgimento di attività didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa e delle attività previste dalla presente legge.

Art. 3.

(Delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo)

- a) prevedere il potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico « **Emergenza infanzia 114** »
- b) prevedere che l'Istituto nazionale di statistica svolga, con cadenza biennale, una **rilevazione** sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo
- c) prevedere che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi richiamino espressamente le disposizioni dell'articolo 2048 del codice civile in materia di **responsabilità dei genitori** per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete

Il 6 settembre, giorno dell'approvazione in aula del provvedimento in prima lettura ricorreva il terzo anniversario dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, pestato a morte per aver difeso un amico, dalla violenza del branco (lottatori professionisti) a Colleferro.



Gli Stati membri dell'UNESCO hanno dichiarato il **primo giovedì di novembre Giornata internazionale contro la violenza e il bullismo nelle scuole, compreso il cyberbullismo**, riconoscendo che la violenza nelle scuole in tutte le sue forme è una violazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti all'istruzione, alla salute e al benessere.



Il Safer Internet Day è un evento annuale, organizzato a livello internazionale con il supporto della Commissione Europea nel mese di febbraio. Si tratta di una ricorrenza annuale istituita nel 2004 al fine di promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo.



Il Protocollo tra Ministro Giannini e Presidente Boldrini, mira alla diffusione dei contenuti della *Dichiarazione dei diritti e doveri in internet*, elaborata dall'omonima Commissione di studio istituita dalla Presidente della Camera, istituisce la Giornata nazionale UN NODO BLU CONTRO IL BULLISMO A SCUOLA in coincidenza con il Safer Internet Day del 2016.

MODIFICHE ALLO STATUTO STUDENTI/ESSE

Art. 5.

(Adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249)

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, le modificazioni necessarie per adeguarlo ai seguenti principi:
 - a) prevedere, nell'ambito dei diritti e doveri dello studente enunciati agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, che **la scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza;**
 - b) integrare la disciplina relativa al **Patto educativo di corresponsabilità**, prevedendo che nel Patto siano espressamente indicate tutte le attività di formazione, curricolari ed extracurricolari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete *internet* e delle comunità virtuali,e sia altresì previsto l'impegno, **da parte delle famiglie e dell'istituto scolastico, a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia.**

IL DIGITALE DEVE AMPLIFICARE I DIRITTI DEI MINORI

Dal Commento Generale n. 25 della CRC ONU . Diritti dei minori in ambiente digitale:

- **Se l'inclusione digitale non viene raggiunta, è probabile che le** disuguaglianze **esistenti** aumentino e possano verificarsi nuove disuguaglianze.
- **III PRINCIPI GENERALI - A. Non discriminazione**

Gli Stati parti dovrebbero promuovere la consapevolezza e l'accesso ai mezzi digitali affinché i minori possano esprimere le loro **opinioni** e offrire **formazione** e **sostegno** ai bambini affinché **partecipino su base paritaria con gli adulti**, in forma anonima ove necessario, in modo che possano essere efficaci **difensori** dei loro diritti, individualmente e come gruppo.

Un accesso significativo alle tecnologie digitali può supportare i minori a **realizzare l'intera gamma dei loro diritti.**

L'ambiente digitale offre nuove opportunità per la realizzazione dei diritti dei bambini, ma pone anche i rischi della loro violazione o abuso.

IL COMMENTO N. 25 CRC E LE MISURE DELLA L.71/17

Un'adeguata riparazione comprende la restituzione, il risarcimento e la soddisfazione e può richiedere scuse, correzione, **rimozione di contenuti illeciti**, accesso a servizi di **recupero psicologico** o altre misure. In relazione alle violazioni nell'ambiente digitale, i meccanismi correttivi dovrebbero tenere conto della vulnerabilità dei minori e della necessità di essere **rapidi** nell'arrestare i danni continui e futuri.

1. Ciascun minore over 14, nonché ciascun genitore del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può **inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco** di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali.

LE LINEE-GUIDA EUROPEE – CM/REC (2018)7

75. Laddove si verificano forme di violenza online **peer-to-peer** o violazioni di abusi, gli Stati dovrebbero, per quanto possibile, **perseguire approcci preventivi e riparativi, prevenendo la criminalizzazione dei minori.**

LE DISPOSIZIONI DELLA LR 2/2018 PER I MINORI COINVOLTI

Art. 4.

(Centri regionali specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo)

1. La Regione, anche in collaborazione con altri soggetti, istituisce centri specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo, anche ai fini degli interventi di cui all' [articolo 2, comma 4](#), lettere d) ed e).

d) l'attivazione di programmi di sostegno, anche con progetti personalizzati, **rivolti ai minori vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo**, nonché di progetti finalizzati **all'inclusione e alla responsabilizzazione degli autori e degli spettatori degli atti stessi**. I programmi di sostegno e i progetti sono finalizzati, anche attraverso la messa in atto di attività di recupero che coinvolgono le vittime, a far comprendere agli autori il disvalore e gli effetti negativi delle loro azioni e sono realizzati anche in collaborazione con le competenti figure professionali, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, le aziende sanitarie regionali, i servizi sociali ed educativi e le associazioni attive sul territorio, nonché con il coinvolgimento delle forze dell'ordine;

e) l'attivazione di programmi di sostegno rivolti alle famiglie delle vittime e degli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche con il supporto dei soggetti di cui alla [lettera d\)](#);

2. I centri specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo devono avvalersi di equipe multidisciplinari.



INTERVENTI SANZIONATORI A SCUOLA

I regolamenti delle scuole e il patto educativo di corresponsabilità devono prevedere specifici riferimenti al cyberbullismo e le relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti (legge 71/17). Nel patto di corresponsabilità è utile inserire **riferimenti al progetto Patente di smartphone per la gestione di episodi di infrazione di regole condivise**. La scuola, che è garante della patente, ritira la patente per un determinato numero di giorni e la famiglia sospende l'uso dello smartphone per il medesimo periodo

LE MODIFICHE ALLA LR 2/2018

Art. 28.

(Modifiche all' articolo 3 della legge regionale 2/2018)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 febbraio 2018, n. 2 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo) è sostituito dal seguente: "

1. Al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo e di tutelare i minori da rischi derivanti dall'utilizzo della rete internet e dei social network, la Regione promuove, anche in collaborazione con altri enti, progetti volti a coordinare le iniziative formative sull'uso consapevole della rete e dei social network e ad uniformare le relative modalità di valutazione, nonché l'istituzione della patente di smartphone per l'uso consapevole del web e dei social network, rilasciata a seguito di apposito percorso formativo.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 2/2018 è aggiunto il seguente: "

2 bis. Nella deliberazione di cui al comma 2 sono, altresì, contenute le linee guida per il conseguimento della patente di cui al comma 1, che definiscono in particolare:

- a) i destinatari;
- b) le modalità e gli standard formativi per il rilascio;
- c) le modalità di accesso alla certificazione delle competenze;
- d) i diversi livelli di certificazione previsti.

La patente di smartphone per il primo ciclo è stata ideata nella Provincia del VCO nell'anno scolastico 2017/18 a seguito della L. 71/17.

Dall'anno scolastico 2022/2023 si è sperimentata la patente di secondo livello con un progetto finanziato dalla L. 71/2017.

Nell'anno scolastico 2022/2023 sono state consegnate complessivamente circa 18.000 patenti tra primo e secondo livello.

LA PATENTE COME BUONA PRATICA ANTIBULLISMO



POLITICA SCOLASTICA ANTIBULLISMO



«Una dichiarazione di intenti che guidi l'azione e l'organizzazione all'interno della scuola e l'esplicitazione di una serie di obiettivi concordati che diano agli alunni, al personale e ai genitori un'indicazione e una dimostrazione tangibile dell'impegno della scuola a fare qualcosa contro i comportamenti prepotenti»



La patente di smartphone è uno strumento per chiarire obiettivi, metodi, strumenti, procedure dell'intervento scolastico e territoriale contro le prevaricazioni tra pari in rete.

Fondamentale è che scuola e famiglia siano alleate nelle azioni educative messe in atto.

E' una **patente di comunità**, un rito di passaggio alla cittadinanza digitale consapevole.

E' un progetto **interistituzionale**, in Regione Piemonte è significativa l'intersezione tra scuola e sanità, che coinvolge le forze dell'ordine, i servizi socio sanitari e socio-assistenziali.

La patente è un progetto che attraversa in continuità i diversi ordini di scuola (foglio rosa, I e II livello)

La patente è anche orientata alla formazione di **peer educator** essenziali per la partecipazione attiva dei ragazzi

LA PATENTE COME BUONA PRATICA ECD LEGGE 92/2019

Art. 5 Educazione alla cittadinanza digitale


- a) Valutare affidabilità delle fonti e contenuti digitali
- b) Saper usare una comunicazione digitale appropriata
- c) Crescere la propria cittadinanza partecipativa con le TIC
- d) Conoscere norme comportamentali in ambiente digitale
- e) gestire l'identità digitale, proteggere la propria reputazione
- f) tutelare la riservatezza conoscendo le regole applicate dai servizi digitali
- g) evitare rischi per la salute; proteggere sé e gli altri da pericoli; essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.




Art.7 Scuola e famiglia

Per valorizzare l'insegnamento trasversale dell'educazione civica la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie integrando il patto educativo di corresponsabilità estendendolo alla scuola primaria.

PER UNA DIDATTICA DI CITTADINANZA





Documento di e Policy

Capitolo 1-Introduzione al documento di e Policy

Capitolo 2-Formazione e curriculum

Capitolo 3-Gestione dell'infrastruttura e della strumentazione ICT della e nella scuola

Capitolo 4- Rischi on line: conoscere, prevenire e rilevare

Capitolo 5- Segnalazione e gestione dei casi

Le ePolicy è un documento programmatico autoprodotta dalla scuola volto a descrivere:

- **il proprio approccio alle tematiche legate alle competenze digitali**, alla sicurezza online e ad un uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica;
- **le norme comportamentali e le procedure** per l'utilizzo delle *Tecnologie dell'informazione e della comunicazione* (TIC) in ambiente scolastico;
- **le misure per la prevenzione;**
- **le misure per la rilevazione e gestione delle problematiche** connesse ad un uso non consapevole delle tecnologie digitali



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

Torino, venerdì 12 novembre 2021

Convegno

«Secondo il mio punto di vista».

Bullismo e cyberbullismo


esplorati con gli occhi degli

adolescenti

Anna Rosa Favretto, Emanuela Torre, Maria Adelaide Gallina,
Stefania Fucci, Tania Parisi


PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO

■ Sì
■ No
■ (non risponde)




Studenti

■ Sì
■ No
■ (non risponde)





Insegnanti

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO




Studenti






STRATEGIE EFFICACI CONTRO IL BULLISMO

«Tra le seguenti strategie quale ritiene più efficace per affrontare una situazione di bullismo?»



STRATEGIE EFFICACI CONTRO IL CYBERBULLISMO

«Tra le seguenti strategie quale ritiene più efficace per affrontare una situazione di cyberbullismo?»



RESPONSABILITA' IN VIGILANDO DEI DOCENTI

Sussiste una presunzione di colpa nei confronti della scuola: il danneggiato deve provare solo di aver subito un danno durante le ore in cui era sotto la vigilanza del personale scolastico docente e non docente (quindi anche durante la mensa, l'intervallo e il trasporto).

L'Istituto scolastico deve dimostrare:

- ➔ A) aver adottato in via preventiva tutte le cautele previste per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo
- ➔ B) dimostrare di aver nominato un referente
- ➔ C) dimostrare di aver promosso l'educazione all'uso consapevole delle tecnologie informatiche
- ➔ D) dimostrare di aver adeguato i regolamenti scolastici e di aver integrato il patto di corresponsabilità.

art. 28 Cost.

art.2048 c.c.

Prova liberatoria: provare di aver fatto tutto il possibile per far sì che il fatto non accadesse oppure caso fortuito

In quanto pubblico ufficiale il docente ha sempre **il dovere di denunciare atti illeciti anche avvenuti al di fuori della scuola**

Legittimato passivo è il Ministero dell'Istruzione, ma se i fatti sono commessi con dolo o colpa grave, diritto di regresso sui docenti.

LA SCUOLA DEVE AVERE UNA POLITICA ANTIBULLISMO COSA SARA' SUCCESSO... DI LEI... DELLE BULLE E DEI BULLI?

Tante assenze da scuola per colpa dei

bulli: i prof la bocchiano, il Tar la

promuove

17 SETTEMBRE 2022 · 75 SHARES · 2 MINUTE READ

Il **Tar della Sardegna** ha **promosso** in terza media una **12enne** che quest'anno, per colpa dei bulli che la prendevano in giro, è mancata da scuola tanti giorni. Per via delle assenze i professori hanno deciso di **bocciarla**, "ma **senza una motivazione adeguata**", malgrado un primo quadrimestre con la media del 9. I genitori della ragazzina hanno quindi fatto ricorso al Tar: i giudici amministrativi hanno dato ragione alla studentessa che ha ricevuto più di 300 messaggi vessatori e persecutori.



LA RESPONSABILITA' DEI GENITORI

La legge 71/2017 non contiene norme ad hoc per delineare i profili di responsabilità per gli atti di cyberbullismo. Le fonti:

- Responsabilità civile: Codice Civile (2048 c.c.; 2043 c.c.; 2051 c.c.; 147 c.c.)

▶ RESPONSABILITÀ IN EDUCANDO

▶ ART. 2043 C.C. «Il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori... »

▶ ART. 147 C.C. «Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli nel rispetto alle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni»



RESPONSABILITA' EDUCATIVA DELLA FAMIGLIA

FAMIGLIE E STUDENTI

5
2
4

Bullismo, concorso di colpa per la reazione violenta della vittima

Ordinanza della
Cassazione 22541/2018

11 Set
2019

Il ruolo dei genitori

La delicata questione giunge così in Cassazione, dove i giudici di legittimità chiariscono alcuni aspetti giuridici della vicenda e offrono al contempo importanti spunti di riflessione sull'importanza dell'educazione impartita dai genitori e sulla piaga del bullismo. Quanto al primo tema, la Suprema corte ricorda come per andare esenti da responsabilità i genitori avrebbero potuto e dovuto provare di aver impartito al proprio figlio «un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari», ovvero di aver «esercitato sul minore una vigilanza adeguata all'età e finalizzata a correggere comportamenti non corretti», sicché l'azione violenta del figlio non avrebbe potuto essere imputabile ad una loro negligenza educativa. I genitori, invece, si sono limitati a giustificare l'azione violenta del figlio quale risposta alla serie di soprusi di cui era stato vittima, «dimostrando di non aver percepito il disvalore della condotta del figlio e la gravità del fatto imputatogli». Pertanto, dal punto di vista giuridico, per la Cassazione sussiste una responsabilità dei genitori per il fatto illecito commesso dallo studente.

STRATEGIE PER INTERCETTARE LE SEGNALAZIONI



IL M
POLIT



1. ACCOGLIERE LA SEGNALAZIONE DI UN CASO PRESUNTO DI BULLISMO



Insegnanti
Docente
Referente

Studenti/
Studentesse

SCOPO:
Attivare un processo di attenzione e di successive valutazioni relative ad un presunto caso di bullismo



Attivazione del Team per il bullismo
E, nei casi più importanti del Team per le emergenze in rete con i servizi territoriali\

PATENTE DI SMARTPHONE

Progetto Interistituzionale per le scuole del primo ciclo

LE STRATEGIE DI INTERVENTO



Organizzazione della scuola
(reti di scuole) ruoli e strumenti

- Dirigente scolastico
- Referente cyberbullismo
- Team antibullismo
- Team per le emergenze
- Referenti bullismi provinciali e regionali
- Organi collegiali (Docenti, Personale ATA, Famiglie Studentesse e studenti)
- Protocolli d'intesa
- E-policy



LA POLITICA ANTIBULLISMO

I **PASSI** per costruire un Piano D'Istituto sono:

1. Premessa

- LEGGE n. 71/2017
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa
- Patto di Corresponsabilità (D.P.R. 23)
- Regolamento di Istituto
- Dichiarazione di intenti



PATENTE DI SMARTPHONE



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte



Progetto Interistituzionale
per le scuole del primo ciclo

REGIONE
PIEMONTE

3. La Definizione degli interventi

La tipologia di interventi da mettere in atto, viene decisa sulla base del codice di intervento emerso in seguito alla valutazione approfondita



CODICE VERDE	CODICE GIALLO	CODICE ROSSO
<ul style="list-style-type: none">Situazione da monitorare con interventi preventivi in classe	<ul style="list-style-type: none">Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento o della rete se non ci sono risultati	<ul style="list-style-type: none">Interventi di emergenza con supporto della rete

• 3. Interventi: **codice rosso**


Codice ROSSO

- Livello di URGENZA di bullismo e di vittimizzazione

- **Supporto intensivo a lungo termine** attraverso l'attivazione dei servizi di rete territoriale che condividono la responsabilità di tutela dei minori coinvolti in base a quanto previsto dalla Legge 71/2017
- **Accoglimento immediato da parte del Team del malessere e delle paure delle vittime** attraverso una comunicazione chiara degli interventi possibili e doverosi che saranno attivati

IL PROTOCOLLO PER LA PRESA IN CARICO

E' stato adottato il protocollo per la presa in carico dei casi di bullismi nella scuola?



L'adozione del protocollo di presa in carico delle situazioni di bullismo e cyberbullismo dalle risposte dei docenti appare un processo in fase di attuazione nelle scuole italiane.

LA PARTECIPAZIONE DI PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI

LA PEER EDUCATION

La Legge 71/2017 prevede la partecipazione diretta di studenti e studentesse nella costruzione di un ambiente sicuro e solidale anche online. Una delle metodologie proposte è l'**educazione tra pari**. I giovani vogliono essere parte attiva nel contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

Secondo una ricerca UNICEF, il fenomeno risulta diffuso e percepito nella sua gravità. Oltre a un quadro giuridico chiaro e la responsabilizzazione dei social network i giovani vogliono essere **parte attiva nella soluzione del problema**.

Indagine V piano nazionale adolescenza
Cosa chiedono le/gli adolescenti?

Avere professori che stiano più attenti ai fatti che accadono nel corso della giornata come il bullismo.
Rendere, attraverso incontri mirati, i ragazzi più sensibili sul tema della diversità.
Inserire 1 ora alla settimana (da sostituire con un'altra materia) per fare laboratori o discussioni in classe con la professoressa.

Potersi confrontare sui seguenti temi:
la violenza nei confronti delle ragazze
l'educazione sessuale,
il cyberbullismo,
il razzismo,
l'omofobia,
la violenza,
il rispetto per l'ambiente.

<https://famiglia.governo.it/media/2349/rapporto-partecipazione-onia.pdf>



UNO STRUMENTO UTILE AI PATTI DIGITALI



<https://pattidigitali.it>

A Torino I.C. Tommaseo
ha aderito alla rete

PATTI DIGITALI

Per un'educazione di comunità
all'uso della tecnologia



Patti Digitali

Due temi sono emersi negli ultimi mesi:
Uso dello smartphone a scuola
Uso dello smartphone prima dei 12/14 anni

La sfida per un uso più sano del digitale si vince soltanto insieme.

L'educazione digitale è efficace se viene offerta in modo coordinato da parte di una comunità (genitori, scuole, pediatri, istituzioni, oratori, scout, società sportive, ecc.) in cui ci si supporta a vicenda. Ad esempio, mettendosi d'accordo collettivamente sull'età di consegna degli smartphone ai preadolescenti, o sul loro accesso ai social.

Si diminuisce così la pressione sociale all'anticipazione e si apre uno spazio per un dialogo tra famiglie.

La **rete dei Patti Digitali di comunità** promuove alleanze educative di questo tipo tra famiglie, educatori ed enti a livello locale su tutto il territorio nazionale.

LA PATENTE DI SMARTPHONE PER CITTADINI DIGITALI CONSAPEVOLI



THE GLOBAL GOALS
OBIETTIVI GLOBALI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE



<https://www.ericsonlive.it/prodotto/didattica/prevenire-valutare-e-contrastare-bullismo-e-cyberbullismo/>

Agenda ONU2030




<https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/cyberbullismo-cosa-come-difendersi.pdf>

https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2021-11/learnaboutrights_child_ita_web.pdf

https://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenti/ECD/ECD-sillabo.pdf



<https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2022-02/commento-generale-e-25-web.pdf>





Linee guida per la gestione in ambito scolastico delle segnalazioni relative alle prevaricazioni tra pari specificamente quando si verificano on line

Approvate in data 25 giugno 2019 dall'Osservatorio Permanente Regionale per la prevenzione dei bullismi nelle more dell'attuazione dell'art. 3 commi 2 e 3 della L.71/2017

A. Nel caso si verificano episodi riferibili all'art. 2 della L. 71/17, la persona di minore età (> 14 anni) può autonomamente:

1. effettuare istanza di rimozione

- ✓ al titolare del trattamento dati
- ✓ al gestore del sito internet
- ✓ al gestore del social media

2. rivolgere analoga richiesta (qualora entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'istanza i soggetti responsabili non abbiano comunicato di avere preso in carico la segnalazione e entro quarantotto ore provveduto alla rimozione dei dati) mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali il quale deve provvedere all'attivazione delle procedure per la rimozione entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta.

NB. Questa operazione può avere difficoltà procedurali per garantire la piena applicazione di quanto previsto dalla normativa. Pertanto è utile andare a verificare la rimozione dei contenuti lesivi.

In allegato alle presenti LLGG si fornisce il [volantino](#) sulla L. 71/17 elaborato dal Garante per la protezione dei dati personali utile a indirizzare al corretto utilizzo del [modulo](#) di istanza di rimozione dei dati lesivi della dignità del minore che deve essere scaricato, compilato e inviato a cyberbullismo@gpdp.it

In Piemonte si potrà seguire, ottimizzando i tempi di richiesta di rimozione, anche la seguente procedura, prevista dal [protocollo](#) fra Corecom Piemonte e Garante della privacy:

3. Segnalare allo sportello on line Corecom Piemonte al seguente indirizzo di posta:

nocyberbullismo@cr.piemonte.it .

Il CO.RE.COM. Piemonte segnala alle autorità competenti gli episodi di cyberbullismo di cui viene a conoscenza, trasmettendo al Garante per la Privacy le eventuali denunce ricevute e trasmettendo i casi di competenza dell'autorità giudiziaria.

4. Rivolgersi ad un qualsiasi Ufficio della Polizia di Stato/Polizia Postale o Comando dei Carabinieri o Polizia Municipale per effettuare una querela o una denuncia che verrà successivamente inoltrata alla Procura di competenza (la denuncia/querela può essere presentata direttamente dal minore >14 anni, ma è sempre consigliabile presentarla alla presenza di un genitore, salvo che quest'ultimo non sia coinvolto nel reato, per evitare ulteriori traumi al minore).

N.B. Contestualmente alle azioni sopra descritte, è sempre comunque consigliabile, per chi subisce la prevaricazione, rivolgersi ad un adulto di riferimento familiare, ad un servizio scolastico, ad un servizio territoriale (ASL, Servizi sociali, Nodi provinciali antidiscriminazioni, Forze di Polizia), ad agenzie educative extrascolastiche (oratorio, associazioni sportive, centri di aggregazione giovanili) o attivare la specifica segnalazione attraverso canali telematici come quelli indicati al punto E.

B. Se la persona di minore età comunica la prevaricazione subita ad un genitore, oltre alle modalità previste nei punti precedenti ed anche al fine di tutelare il minore responsabile della prevaricazione, la vittima e il genitore possono:

- 🕒 dare comunicazione alla scuola, che agirà secondo le policy d'istituto per la prevenzione dei fenomeni di cyberbullismo, ossia mediante tutte le azioni previste per la presa in carico delle situazioni problematiche di bullismo e cyberbullismo che giungono all'attenzione della scuola;
- 🕒 recarsi presso la Polizia postale o le altre forze di Polizia, insistenti sul territorio, per una eventuale segnalazione;
- 🕒 recarsi presso le Forze di Polizia insistenti sul territorio per la richiesta di un eventuale ammonimento del Questore nel caso di ultra 14-enni e per una segnalazione alla Procura di competenza;
- 🕒 recarsi presso un qualsiasi Ufficio delle Forze di Polizia insistenti sul territorio per effettuare una querela o una denuncia che verrà successivamente inoltrata alla Procura di competenza.

C. Nel caso in cui il minore (> 14 anni) si rivolga alla scuola:

- 🕒 chiunque raccolga la confidenza/segnalazione ne informa il referente per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo al fine di attivare la procedura di emergenza prevista nella policy d'istituto deliberata dagli organi collegiali;
- 🕒 il Dirigente scolastico, salvo che il fatto costituisca reato, deve darne informazione immediata alle famiglie dei minori coinvolti (art. 5 L.71/17);
- 🕒 il Dirigente scolastico, se il fatto costituisce reato, ha l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria secondo la normativa di legge.

Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia, la vittima di cyberbullismo e/o il genitore possono recarsi presso le Forze di Polizia insistenti sul territorio (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia locale) per la richiesta del Provvedimento preventivo amministrativo di "Ammonimento" di competenza del Questore della Provincia nei confronti del/dei cyberbullo/i minore/i ultraquattordicenni.

Il minore potrà recarsi agli Uffici di Polizia anche se non ha ancora riferito al genitore la prevaricazione subita.

D. Nel caso di episodi incorsi a minori di 14 anni stante il divieto di iscrizione a piattaforme di social media al di sotto dei 13 anni, nemmeno con il consenso dei genitori, il minore deve necessariamente rivolgersi:

- 🕒 ad una persona adulta di riferimento (docente) che attiverà le procedure di emergenza secondo quanto descritto al punto C;
- 🕒 al genitore che a sua volta potrà rivolgersi alla scuola, qualora il fatto faccia riferimento al contesto scolastico, o al Corecom Piemonte o alla Polizia postale per la rimozione dei contenuti, o ad altre istituzioni relative al contesto di riferimento.

E. Inoltre tutti potranno utilizzare:

- 🕒 Helpline di Telefono Azzurro 1.96.96, una piattaforma integrata per telefono, chat, sms, whatsapp
- 🕒 Hotline "Stop-It" di *Save the Children*, all'indirizzo www.stop-it.it, che consente agli utenti della Rete di segnalare la presenza di materiale pedopornografico online.
- 🕒 l'app YouPol che permette all'utente di interagire con la Polizia di Stato inviando segnalazioni (immagini o testo) relative a episodi di bullismo e di spaccio di sostanze stupefacenti;
- 🕒 114 emergenza infanzia, servizio di emergenza **promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità** – Presidenza del Consiglio dei Ministri ed attivo 24/24 ore, rivolto a tutti coloro vogliono segnalare una situazione di pericolo e di emergenza in cui sono coinvolti bambini e adolescenti.

A titolo di esempio, nel caso di procedura di ammonimento, la rete territoriale dei servizi potrebbe prevedere attività riparative di carattere educativo anche in accordo con le istituzioni scolastiche e/o altre agenzie educative.

Il Referente ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione di contrasto del cyberbullismo anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.